

Enti e tributi

Un'iniziativa dell'Arcidiocesi di Trento

04/05/2013 Numero 8

Titolo: *detrazione 55% per interventi di risparmio energetico.*

Sintesi: *anche le parrocchie e gli enti non commerciali più in generale possono beneficiare della detrazione del 55% dell'ires a fronte di interventi di risparmio energetico. La prossima scadenza dell'agevolazione suggerisce una verifica dell'opportunità.*

A partire dalla legge 296 del 2006 il legislatore ha introdotto e prorogato un agevolazione molto importante riferita agli interventi di risparmio energetico effettuati su edifici.

L'agevolazione si caratterizza per alcuni aspetti:

- è semplice da ottenere in quanto gli adempimenti sono limitati;
- è accessibile ad un'ampia categoria di soggetti (tra l'altro, per quanto qui interessa, possono beneficiarne tutti gli enti non commerciali e quindi anche le parrocchie);
- è molto vantaggiosa.

L'agevolazione consiste nella riduzione diretta dell'Ires.

Più precisamente, a fronte di una spesa, ad esempio, di 10.000€, l'ente risparmia 5.500€ e quindi viene gravato solo della differenza di 4.500€. Il risparmio di 5.500€ viene ottenuto attraverso una riduzione dell'Ires dovuta anno per anno per 10 anni (550€ all'anno). E' bene chiarire che si tratta di una detrazione (riduzione) dell'imposta; se in un anno non vi è imposta dovuta l'agevolazione non consente di maturare crediti.

E' importante notare che l'agevolazione, in generale, non è cumulabile con altre agevolazioni (esempio contributi pubblici) e quindi è il caso di verificare di volta in volta quale sia la strada che si intende percorrere.

La misura particolarmente vantaggiosa di tale agevolazione è temporanea nel senso che scade al 30.6.2013. Dopo tale data l'agevolazione permarrà tuttavia in misura ridotta sia nella misura (si passa dal 55% di detrazione al 36%) sia nella spesa massima ammissibile che viene ridotta a 48.000€. Qualora si ritenga di beneficiare del vantaggio entro il 30.6

è da notare che quello che conta non è la fine dei lavori ma il pagamento dei lavori stessi, anche in acconto.

Trattandosi di una agevolazione che funge da stimolo per l'economia (oltre che da incentivo per il risparmio energetico) non è escluso che la riduzione attualmente prevista all'1.7.2013 possa essere rivista o posticipata.

Possono beneficiare dell'agevolazione gli enti che, a qualunque titolo, abbiano il possesso di fabbricati (detenuti quindi a titolo di proprietà, usufrutto, locazione, comodato) e che sostengano le spese di riqualificazione.

Deve trattarsi di edifici esistenti o parte di edifici (sono escluse nuove costruzioni).

Gli interventi ammissibili alla detrazione sono i seguenti riportati con i relativi importi massimi di spesa

Intervento	Spesa massima in € fino al 30.6.2013	Detrazione massima €
Riqualificazione energetica di edifici esistenti: esempio impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.	181.818,18	100.000,00
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti: esempio isolamento di coperture e pavimenti, di pareti, sostituzione di infissi esterni.	109.090,90	60.000,00
Installazione di pannelli solari per acqua calda	109.090,90	60.000,00
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione	54.545,45	30.000,00

2

Il limite di spesa è riferito all'unità immobiliare oggetto di intervento per cui se gli interventi sono effettuati su due edifici i limiti di spesa massima sono quelli sopra indicati per ciascuno dei due edifici.

Il pagamento deve essere effettuato solo attraverso conti correnti bancari o postali indicando la causale del versamento, il codice fiscale dell'ente che paga e del beneficiario e utilizzando il canale "Risparmio energetico" che consente alla banca di effettuare la ritenuta del 4% a carico del beneficiario.

Secondo la tipologia degli interventi è prevista la necessità di asseverazioni da parte di tecnici che confermino i requisiti tecnici dell'intervento, di attestazioni di certificazione dell'efficienza energetica dell'edificio e di una comunicazione di fine lavori all'Enea.